

COMUNE di SCANZOROSCIATE
Provincia di Bergamo

**SCHEMA DI CONVENZIONE INTEGRATIVA CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA TRIBULINA GAVARNO 1973
PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA MONTE MISMA**

In esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 13.12.2005 relativa all'approvazione del Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, nonché della deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 27 marzo 2012 con la quale veniva approvato lo schema di convenzione con l'Associazione sportiva dilettantistica "Tribulina Gavarno 1973", attualmente in vigore;

TRA

Il Comune di Scanzorosciate, avente sede in Piazza della Costituzione, codice fiscale e partita iva 00696720168, rappresentato dal Segretario Generale, dott.ssa Tiziana Serlenga, individuata Responsabile del Settore Servizi alla Persona con Decreto Sindacale nr.10 /2013 del 17.12.2013 e domiciliata per la carica presso la sede comunale;

E

L'Associazione sportiva dilettantistica "Tribulina Gavarno 1973" avente sede a Scanzorosciate in Via Monte Misma legalmente rappresentata dal Presidente Sig. Gianluigi Assolari, nato a Scanzorosciate il, residente a in Via .

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Scanzorosciate affida all'Associazione sportiva dilettantistica Tribulina Gavarno 1973 la gestione degli impianti e delle attrezzature di proprietà comunale siti in Via Monte Misma.

Gli impianti sono costituiti dai seguenti beni immobili:

- n.1 campo da calcio con fondo in erba sintetica di dimensioni regolamentari (100x60 mt.) e tribuna con 4 torri faro;
- n.1 campo da calcio a sette con fondo sabbioso ed impianto d'illuminazione;
- n.1 locale spogliatoi (spogliatoi squadre, spogliatoi arbitri)
- n.1 sede societaria;
- n.2 depositi attrezzature sportive;
- n.1 locale polivalente (spogliatoi, bagni pubblici, cucina fissa attrezzata).

Gli impianti, come sopra descritti, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Per l'ordinaria gestione degli impianti verranno utilizzate le attrezzature elencate nell'inventario depositato agli atti, nel quale si segnalano i materiali di proprietà comunale e quelli di proprietà dell'Associazione sportiva dilettantistica Tribulina Gavarno 1973.

Art.2 – Durata della convenzione

La presente convenzione integra e sostituisce quella attualmente in vigore e avrà decorrenza dal 01 maggio 2014 e scadenza al 31 luglio 2024.

Art.3 – Uso degli impianti

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, nel rispetto delle norme di sicurezza e d'igiene, nonché delle leggi in materia applicabili e compatibili con la natura degli impianti oggetto della presente convenzione.

Art.4 – Oneri a carico del concessionario

Il concessionario ha l'obbligo di:

- 1) garantire la gestione complessiva degli impianti secondo le caratteristiche dei medesimi, assicurandone l'apertura, la custodia, gli allestimenti e disallestimenti (quando necessario), la pulizia, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e gli utilizzi da parte degli utenti delle strutture chiuse;
- 2) relativamente all' area evidenziata in colore arancio e contraddistinta dalla lettera B nell'allegata planimetria, trattandosi di porzione degli impianti sempre accessibile e rappresentando la stessa un luogo di aggregazione sociale, diversamente non presente, nelle frazioni di Tribulina e Gavarno Vescovado, il concessionario è esonerato dalle funzioni di custodia e controllo;
- 3) curare la manutenzione ordinaria degli impianti concessi, nonché del manto erboso e delle aree verdi (riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni, riparazione delle parti accessorie di infissi e serramenti; tinteggiatura delle pareti; sostituzione di lampadine, prese ed interruttori, riparazione e sostituzione apparecchi sanitari e rubinetterie, riparazione e sostituzione di tubazioni in caso di usura riparazione di attrezzature e arredi, ecc.). A parte la suddetta manutenzione non potranno essere apportate modifiche alle strutture e attrezzature Comunali senza il preventivo consenso scritto del Comune;
- 4) provvedere al pagamento delle utenze che fanno capo all'impianto (luce, acqua, riscaldamento, telefono); risultano a carico del concessionario anche le spese di volturazione. Risulta escluso il pagamento dell'utilizzo dell' acqua relativo all'idrante posizionato all'interno degli impianti sportivi utilizzabile esclusivamente dai Vigili del Fuoco in situazioni di emergenza;
- 5) gestire gli impianti e le attrezzature con personale qualificato, ai fini del rispetto di ogni e qualsiasi normativa in materia di sicurezza;
- 6) versare regolarmente entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento il canone annuo di gestione degli impianti sportivi stabilito forfettariamente in € 540,00 + iva al 22% (salvo successivi adeguamenti di legge), da rivedere annualmente secondo l'indice ISTAT. La Giunta Comunale si riserva la possibilità di rideterminare il canone d'affitto ogni tre anni;
- 7) richiedere ad altri soggetti che dovessero utilizzare l'impianto a fini sportivi le tariffe stabilite annualmente dal concessionario; le stesse devono essere comunicate all'inizio di ogni stagione sportiva dal concessionario all'Amministrazione Comunale, affinché la Giunta possa prenderne atto con apposita delibera. Il concessionario introiterà direttamente l'importo delle tariffe applicate;
- 8) sottoporre al Comune, prima dell'inizio di ogni anno di gestione, il programma delle attività sportive che si intendono attuare anche con riferimento ad eventuali attività di contenuto educativo rivolte alle scolaresche o all'utenza giovanile. La Giunta Comunale prende atto del programma e in tale sede pianifica, ove possibile, le manifestazioni di propria competenza con esclusione di qualsiasi onere;
- 9) facoltativamente, il concessionario può realizzare la gestione della pubblicità negli spazi oggetto della presente convenzione, previe le specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant'altro da richiedersi a cura e spese del concessionario, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili. Ogni tassa o imposta è a totale carico del concessionario.
- 10) facoltativamente, il concessionario può svolgere negli spazi dati in concessione e nelle zone a ciò destinate, attività commerciali accessorie e collegate all'attività espletata; tali attività, nel rispetto della vigente disciplina di settore, anche locale, possono essere svolte anche da sub-concessionari purché in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla disciplina applicabile ed espressamente autorizzati dall'Ente concedente. Le autorizzazioni e quant'altro attinente la gestione delle predette attività verranno rilasciate dall'Ente in conformità alla disciplina, anche locale, in vigore;

- 11) facoltativamente di utilizzare la cucina fissa attrezzata e l'area ad essa adiacente per ospitare iniziative diverse a fini principalmente sociali, ricreativi, culturali e sportivi; il concessionario ha facoltà di autorizzare l'utilizzo della sopra citata cucina attrezzata e l'area adiacente ad associazioni o enti territoriali per la realizzazione di iniziative diverse a fini principalmente sociali, ricreativi, culturali sportivi previo rilascio dei necessari permessi; tali iniziative devono avere una durata non superiore a 10 giorni e devono essere organizzate con orari e modalità che rispettino le disposizioni previste nel vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- 12) assumersi in via diretta ed esclusiva ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri e a terzi, nonché all'impianto e alle attrezzature per il periodo di concessione dello stesso. A tale scopo il concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di adeguato importo;
- 13) facoltativamente, il concessionario può accollarsi, previo parere favorevole della Giunta Comunale, eventuali interventi diretti di manutenzione straordinaria, a seguito dei quali la Giunta Comunale potrà deliberare l'erogazione di eventuali contributi straordinari;
- 14) è fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti;
- 15) nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti;
- 16) è prevista la facoltà, da parte del concessionario, di utilizzare tendoni, gazebo e altre strutture ritenute utili per l'organizzazione di eventi, purché il concessionario dimostri il possesso delle necessarie certificazioni di sicurezza e sotto la propria responsabilità;
- 17) è assolutamente vietata la sub concessione totale o parziale della gestione del complesso salvo preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale.

Art.5 – Oneri a carico del concedente

L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria ed alle opere di ampliamento e/o trasformazione che si rendessero necessarie.

Art.6 – Risoluzione della convenzione e recesso

L'Amministrazione Comunale recede dalla concessione nei seguenti casi:

- 1) i pagamenti delle utenze sono effettuati con ritardi superiori a tre mesi;
- 2) la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche richieste e tale da recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e della conservazione degli immobili;
- 3) gli inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla concessione sono reiterati e continuativi;
- 4) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Il concessionario può recedere dalla presente convenzione con preavviso di 6 mesi da inoltrare per iscritto al Responsabile del Servizio tramite lettera raccomandata.

Art.7 – Controlli

L'Amministrazione Comunale ha piena facoltà di controllare la gestione degli impianti oggetto della presente, a mezzo di propri funzionari. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno.

Art.8 – Polizza fideiussoria

Il concessionario, in sede di stipula della presente convenzione, dovrà depositare una polizza fideiussoria per un importo pari a €. 3.000,00 che, a seguito di gravi trasgressioni o inadempienze, previamente contestate al gestore, il Comune potrà incamerare dichiarando altresì l'immediata risoluzione della convenzione.

Art.9 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto o citato nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

**Il Responsabile del Settore
Segretario Generale
Dott.ssa Tiziana Serlenga**

**Il Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
Tribulina Gavarno 1973
Sig. Gianluigi Assolari**

**Per presa visione
Il Vicesindaco con delega allo Sport
Dott. Davide Casati**